



REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con Deliberazione consiliare n. 88 del 19/7/1995

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI CUI ALL' ART. 9 – COMMI 3 E 4 – DELLO STATUTO DEL COMUNE

Premessa: L'Amministrazione Comunale si propone, attraverso l'istituzione di apposite Consulte, di aprirsi all'ascolto delle realtà associative che operano, nei diversi settori (Statuto art. 9, comma 2). Funzione del presente regolamento è raccogliere e mantenere aggiornato l'elenco di tutte quelle realtà che, caratterizzate da spirito volontaristico e gratuità, oppure da finalità solidaristiche, culturali o di promozione sociale o sportive dell'intera collettività sono disposte ad offrire il loro contributo ideale, progettuale o critico agli amministratori, con le modalità specificamente previste dalle singole Consulte.

ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ALBO

Art. 1 - E' istituito presso la segreteria Generale del Comune l'Albo delle Associazioni e organizzazioni aventi sede od operanti sul territorio comunale nei Settori economico, sociale, culturale, educativo, ambientale, sportivo e ricreativo.

Art. 2 - L'Albo è articolato per settori; annualmente gli uffici potranno verificare il permanere delle condizioni di iscrizione.

Art. 3 - L'iscrizione a detto Albo costituisce titolo sia per la partecipazione alle Consulte permanenti di settore che il Consiglio Comunale riterrà di istituire, sia per la partecipazione attiva alla definizione degli orientamenti programmatici e degli atti di indirizzo dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - L'Albo viene diviso in settori, in base ai vari settori di competenza e di attività dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – L'iscrizione nell'Albo è considerata accolta a partire dal 60° giorno dalla presentazione della domanda, salvo che sia stata negata con atto del Sindaco, il quale abbia rilevato che non sussistano le condizioni previste dal successivo art. 7. Tale atto sarà notificato all'Associazione interessata tramite raccomandata A/R.

Avverso l'eventuale diniego, è ammessa domanda di riesame da indirizzarsi alla Giunta e da inoltrarsi entro 30 giorni dal ricevimento del diniego.

Art. 6 - I termini predetti sono sospesi in caso di richiesta di integrazione di documentazione e sino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti.

ISCRIZIONE NELL'ALBO

Art. 7 - Possono iscriversi all'Albo tutte le Associazioni (Società, Cooperative, Enti, Associazioni, Organizzazioni, Ordini, ecc.), con sede in Como o che operano nel territorio

comunale in uno dei settori di cui al comma 2 dell'art. 9 dello statuto, senza fine di lucro.

Art. 8 - La domanda di iscrizione all'Albo Comunale (da redigersi secondo lo schema di cui all'allegato) deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) per le associazioni di volontariato e le cooperative sociali già iscritte negli appositi albi regionali previsti per legge: copia del decreto di iscrizione.
- b) per le associazioni locali costituenti articolazioni di Associazioni Nazionali: eventuale documentazione di riconoscimento da parte dell'Organismo Nazionale, qualora richiesta.
- c) per le associazioni sportive affiliate a Federazioni e/o Enti di Promozione riconosciuti da C.O.N.I.: copia dell'affiliazione.
- d) associazioni locali non rientranti nelle fattispecie precedenti:
 - 1) atto costitutivo in forma di atto pubblico o di scrittura privata;
 - 2) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, contenente i seguenti elementi, ove non già contenuti nell'atto costitutivo:
 - sede;
 - democraticità della struttura associativa;
 - assenza di fine di lucro;
 - elettività e gratuità delle cariche sociali;
 - criteri di ammissione e di esclusione dei soci, loro obblighi e diritti;
 - obbligo relativo alla formazione del bilancio ovvero di resoconto economico indicante le modalità di approvazione;
 - indicazione delle modalità di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento;
 - esistenza di un registro dei soci periodicamente aggiornato;
 - 3) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative (a firma autografa del Presidente).
 - 4) relazione sull'attività svolta, accompagnata da ogni documentazione (dichiarazioni, articoli di stampa, relazione) atta a dimostrare la presenza nel tessuto sociale in cui opera;

Art. 9 - Le associazioni iscritte nell'Albo sono tenute ogni anno - entro il mese di aprile - a presentare una relazione sull'attività svolta nell'anno, precedente, corredata del prospetto delle cariche sociali.

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Art. 10 - La cancellazione dall'Albo può avvenire sia su richiesta dell'Associazione, sia d'ufficio, qualora venga meno una delle condizioni previste dall'art. 7;

Art. 11 - La cancellazione è disposta dal Sindaco con le stesse forme e modalità di cui all'art. 5, su indicazione degli uffici per quanto previsto dall'art. 2.